

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

ORIGINALE

Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all'I.R.PE.F. – Conferma anno 2016	Nr. Progr.	8
	Data	19/04/2016
	Seduta Nr.	3

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 19/04/2016 Ore 16:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
PIRAS MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente	
ZARA GIULIO RENATO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Lindiri Gianluca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Uccheddu Daniela	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PES EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CUCCU MAURO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Patrizia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cani Alberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Piredda Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Fonnesu Iside	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
PISA' GERARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Cuccu Claudia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LODDO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	12	Totale Assenti	1

Assenti giustificati i signori:

FONNESU ISIDE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Frau Adalgisa, che provvede alla redazione del presente

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all'I.R.PE.F. – Conferma anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 09 presentata in data 08.04.2016 avente ad oggetto: "Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all'I.R.PE.F. – Conferma anno 2016" sulla quale sono stati acquisiti i pareri di legge

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all' IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011); Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le

deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamate;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 giugno 2011 con la quale il Comune di Tratalias ha istituito l'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura dello 0,2 per cento ed approvato il rispettivo regolamento ai sensi della Legge n. 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge n. 296/2006;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/09/2014, con la quale ha variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,20%, alla misura unica di 0,50;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/9/2015. Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all'I.R.PE.F. – Conferma
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/3/2016, relativa alla conferma per l'anno 2016 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. ;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016-2018, confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,50% punti percentuale, nonché, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per come approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/06/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente nell'importo tra € 25.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base delle disposizioni contenute nelle Dlgs 118/2011 ed in particolare l'art. 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento che cancella la possibilità di utilizzo delle stime ministeriali lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente


Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Richiamata la Legge 208/2015, comma 26, per l'anno 2016, che "sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di confermare, per l'anno 2016, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,50% punti percentuale;
- 3) di fare rinvio, per quanto attiene alla disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, all'articolo 1, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 2011;
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa alla conferma dell' aliquota dell' Addizionale Comunale all' Irpef per l' anno 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di allegare la presente al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione e di approvazione, così come previsto dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


IL SINDACO
Dr. Agr. Piras Marco Antonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Rag. Ennas Maria Rita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART. 49, 151 T.U. D.lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Ennas Rag. Maria Rita

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000)

Si attesta la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo

dei quali la presente costituisce atto di esecuzione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau Dott.ssa. Adalgisa

Li, _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;

PRESENTI 12

VOTI FAVOREVOLI 10 (dieci)

ASTENUTI 2 (due: Loddo, Cuccu Claudia)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 09 come esposta in premessa.


- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - 2) di confermare, per l'anno 2016, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,50% punti percentuale;
 - 3) di fare rinvio, per quanto attiene alla disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, all'articolo 1, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 giugno 2011;
 4. di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa alla conferma dell' aliquota dell' Addizionale Comunale all' Irpef per l' anno 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
 5. di allegare la presente al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, in corso di predisposizione e di approvazione, così come previsto dall'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 19/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

PIRAS MARCO ANTONIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Frau Adalgisa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/04/2016 al 05/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, li 20/04/2016

Addi, 20/04/2016

IL Segretario

Frau Adalgisa




La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 30/04/2016

IL Segretario

Frau Adalgisa



COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Reg. Gen. N. _____ del _____

Servizio Paghe e Tributi


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 08/04/2016

OGGETTO: Determinazione aliquota opzionale addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - Conferma anno 2016


PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell'art. 49, c.1, del T.U. D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri

REGOLARITA' TECNICA -

li, 13.04.2016 

REGOLARITA' CONTABILE -

li, 13.04.2016 

ATTESTATO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, T.U. D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ATTESTO che la su estesa proposta di deliberazione è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
